<Date>8.2.2023</Date> A9-0248/ <NumOfAM>001-019</NumOfAM>

**EMENDAMENTI 001-019**

presentati da <Committee>Commissione per gli affari esteri, commissione per il commercio internazionale, commissione per gli affari costituzionali</Committee>

**Relazione**

<Chairman>**Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner**</Chairman><A5Nr>**A9-0248/2022**</A5Nr>

<ShortTitel>Diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito</ShortTitel>

<Procedure>Proposta di regolamento</Procedure> <ReferenceNo>(COM(2022)0089 – C9-0059(2022) – 2022/0068(COD))</ReferenceNo>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (4) L'Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale. | (4) L'Unione e il Regno Unito possono concludere tra loro altri accordi bilaterali che costituiscono accordi integrativi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate da detto accordo e rientrano nel quadro globale. ***A norma dell'articolo 774 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tale accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio, mentre le future relazioni UE-Gibilterra saranno illustrate in dettaglio in un accordo separato. Conformemente alla dichiarazione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, tale accordo richiederà il previo accordo del Regno di Spagna;*** |

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (5) Qualora emergesse la necessità di esercitare i propri diritti ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri. È opportuno che l'Unione possa adottare adeguate misure se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù di detti accordi risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all'adozione di tali misure. | (5) Qualora emergesse la necessità di esercitare i propri diritti ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dell'accordo di recesso***, compreso il protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord,*** e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe essere in grado di attivare opportunamente e celermente gli strumenti a sua disposizione, in modo proporzionato, effettivo e flessibile, sempre associando pienamente gli Stati membri ***e tenendo immediatamente e pienamente informato il Parlamento europeo***. È opportuno che l'Unione possa adottare adeguate misure se il ricorso alla risoluzione vincolante delle controversie in virtù di detti accordi risulta di fatto impossibile perché il Regno Unito non collabora. È pertanto necessario stabilire le modalità e procedure che presiedono all'adozione di tali misure. |

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 bis) Per rendere effettive le competenze di controllo politico del Parlamento europeo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente informato in modo tempestivo, alla pari del Consiglio, di tutte le difficoltà che possono sorgere, in particolare di eventuali violazioni degli accordi e di altre situazioni che potrebbero comportare l'adozione di misure a norma del presente regolamento, nonché dell'intenzione della Commissione di adottare eventuali misure di esecuzione ai sensi degli accordi e del seguito dato alle misure adottate, al fine di consentire un significativo scambio di opinioni, anche quando è necessario un intervento urgente. Il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esprimere il proprio parere alla Commissione, di cui quest'ultima dovrebbe tenere conto prima di adottare qualunque misura di esecuzione.*** |

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***(5 ter) Fatti salvi i poteri della Commissione stabiliti nel presente regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter esercitare il diritto di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.*** |

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (7) Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro ***cinque*** anni dall'entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame. | (7) Per accertare se il presente regolamento continui a rispondere allo scopo fissato, la Commissione dovrebbe riesaminarne ambito di applicazione e attuazione entro ***tre*** anni dall'entrata in vigore e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le conclusioni tratte dal riesame***, accompagnato se del caso da pertinenti proposte legislative***. |

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 9

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire le modalità e procedure che presiedono all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie, nel caso anche sotto forma di restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti in quest'ultimo accordo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito ***meglio*** a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea***. Poiché soltanto l'Unione è parte dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sul piano del diritto internazionale l'Unione è l'unica che possa intervenire in relazione ad essi***. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, | (9) Poiché ***soltanto l'Unione è parte dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sul piano del diritto internazionale l'Unione è l'unica che possa intervenire in relazione ad essi laddove essi riguardano competenze esclusive dell'Unione, e quindi*** l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire le modalità e procedure che presiedono all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dall'accordo di recesso e dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conferire alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie, nel caso anche sotto forma di restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti in quest'ultimo accordo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata e degli effetti, essere conseguito ***con maggiore efficacia*** a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (a) la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; | (a) la sospensione ***temporanea*** del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo 34 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; |

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 2. Le misure da adottare a norma del paragrafo 1 sono determinate ***in base*** ***ai*** seguenti criteri, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione: | 2. Le misure da adottare a norma del paragrafo 1 sono determinate ***secondo la loro proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti e la loro efficacia nell'indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e tengono conto dei*** seguenti criteri ***e di qualsiasi criterio specifico che possa essere stabilito negli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2***, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione: |

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(a) efficacia delle misure nell'indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1;*** | ***soppresso*** |

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| (b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati dal Regno Unito; | (b) capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici ***e a tuti i portatori di interessi*** nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati dal Regno Unito; |

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| ***(e) eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti negli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2.*** | ***soppresso*** |

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis. La Commissione informa pienamente, simultaneamente e tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tutte le difficoltà che possono sorgere, in particolare di eventuali violazioni degli accordi e di altre situazioni che possono dar luogo a misure prese a norma del presente regolamento, nonché della sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1 e del seguito dato a eventuali misure intraprese, al fine di consentire un significativo scambio di opinioni. Il Parlamento europeo può dare il proprio parere alla Commissione, di cui quest'ultima tiene conto prima di adottare qualunque misura di esecuzione. Se la Commissione non segue la posizione del Parlamento europeo, ne spiega per iscritto le ragioni.*** |

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 4. ***Qualora uno o più Stati membri nutrano una*** particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all'articolo1, paragrafo2. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. | 4. ***In caso di*** particolare preoccupazione, ***uno Stato membro o il Parlamento europeo*** possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all'articolo1, paragrafo2***, oppure il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esaminare tale preoccupazione e valutare la necessità di adottare tali misure***. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente ***il Parlamento europeo e*** il Consiglio delle relative motivazioni. |

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 5. Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. LaCommissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. | 5. Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all'articolo 411 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione***, oppure il Parlamento europeo può esprimere la propria preoccupazione e chiedere alla Commissione di valutare tale preoccupazione e la necessità di attivare la clausola di revisione***. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. LaCommissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente ***il Parlamento europeo e*** il Consiglio delle relative motivazioni. |

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| 1. La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. | 1. La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tempestivamente e regolarmente informati dei lavori dei comitati.*** |

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***3 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di controllo ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.*** |

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 bis.*** ***La Commissione, quando presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le sue relazioni annuali sull'attuazione e sull'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, include anche una panoramica delle denunce ricevute in merito all'accordo sugli scambi e la cooperazione, nonché del seguito datovi, e delle misure adottate a norma dell'articolo 2.*** |

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
|  | ***1 ter.*** ***Il Parlamento europeo può, entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.*** |

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Testo della Commissione | Emendamento |
| Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a ***cinque*** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento. | Entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento***, accompagnata, se del caso, da proposte legislative pertinenti***. |